



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1 giugno 2010
(OR. en)**

8319/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0184 (NLE)**

COWEB 98

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa
alla posizione da adottare nel consiglio di stabilizzazione e di
associazione UE-Montenegro in merito al suo regolamento interno

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del

**relativa alla posizione da adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione
UE–Montenegro in merito al suo regolamento interno**

(2010/.../UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 8 e 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Consiglio concessa a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 29 marzo 2010 relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

¹ G U L

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra¹, istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (2) A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 122 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 122 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, a cui può delegare i suoi poteri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ G U L

Articolo unico

La posizione che l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica devono adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra ("accordo di stabilizzazione e di associazione"), relativamente al regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alla delega dei suoi poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 122 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio e della Commissione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Per la Commissione

ALLEGATO I

**DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE
E DI ASSOCIAZIONE UE – MONTENEGRO**

del

recante adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra ("accordo"), in particolare gli articoli 119 e 120,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il

DECIDE:

Articolo 1
Presidenza

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo del Montenegro. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2010.

Articolo 2
Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle Parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono indette congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

Articolo 3
Rappresentanza

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desidera essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4
Delegazioni

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, viene comunicata al presidente la composizione prevista della delegazione di ciascuna Parte. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della Missione del Montenegro presso l'Unione europea.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione viene inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del Consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione del Montenegro presso l'Unione europea.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione agli indirizzi specificati nel secondo comma.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene inviato ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, agli indirizzi di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è effettuata con l'accordo di entrambe le Parti.
2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,
- le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,
- le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti dell'associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle Parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione "decisione" e "raccomandazione" seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all'articolo 6. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 11

Regime linguistico

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

L'Unione europea e il Montenegro prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale del Montenegro, che sono a carico del Montenegro. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1. È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo del Montenegro, di norma alti funzionari.

2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione.
3. Laddove l'accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le Parti.
4. Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Fatto a,

*Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente*

ALLEGATO

Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo del Montenegro. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2010.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le Parti. Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti. Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono indette dal presidente.

Articolo 3
Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle Parti.

Articolo 4
Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo montenegrino. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato e ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5
Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è effettuata con l'accordo di entrambe le Parti.
2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione. Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle Parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o raccomandazioni ai sensi dell'articolo 122 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione "decisione" e "raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle Parti. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 4 del presente regolamento interno. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Spese

L'Unione europea e il Montenegro prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale del Montenegro, che sono a carico del Montenegro. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro speciali

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l'autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di sopprimere i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi non hanno potere decisionale.

ALLEGATO II

DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE – MONTENEGRO

del

recante istituzione di sottocomitati

IL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, in particolare l'articolo 123,

visto il suo regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

DECIDE:

Articolo unico

Sono creati i sottocomitati elencati all'allegato I. Il loro mandato è definito all'allegato II.

Fatto a, 2010

Per il comitato di stabilizzazione e di associazione

Il Presidente

Allegato I

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE – MONTENEGRO

Struttura dei sottocomitati pluridisciplinari

Denominazione	Competenze	Articolo ASA
1. Commercio, industria, dogane e fiscalità	Libera circolazione delle merci	Art. 18
	Prodotti industriali	Artt. 19-23
	Questioni commerciali	Artt. 34-48
	Standardizzazione, metrologia, accreditamento, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato	Art. 77
	Cooperazione industriale	Art. 94
	PMI	Art. 95
	Turismo	Art. 96
	Dogane	Art. 99
	Fiscalità	Art. 100
	Norme di origine	Protocollo 3
	Assistenza amministrativa in materia doganale	Protocollo 6

2. Agricoltura e pesca	Prodotti agricoli in senso lato	Artt. 24, 26(1), 27(1), 31, 32 e 35
	Prodotti agricoli in senso stretto	Artt. 26(2)(3) e 27(2)
	Prodotti della pesca	Artt. 29 e 30
	Prodotti agricoli trasformati	Art. 25, Protocollo 1
	Vini	Art. 28 e Protocollo 2
	Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche	Art. 33
	Agricoltura e settore agroindustriale, questioni veterinarie e fitosanitarie	Art. 97
	Cooperazione nel settore della pesca	Art. 98
	Sicurezza alimentare	

3. Mercato interno e concorrenza	Diritto di stabilimento	Artt. 52-58
	Prestazione di servizi	Artt. 59-61
	Altre questioni connesse al titolo V dell'ASA	Artt. 65-71
	Ravvicinamento e applicazione delle legislazioni	Art. 72
	Concorrenza	Artt. 73-74, Protocollo 5
	Proprietà intellettuale, industriale e commerciale	Art. 75
	Appalti pubblici	Art. 76
	Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari	Art. 91
	Tutela dei consumatori	Art. 78
	Pubblica sanità	

4. Questioni economico-finanziarie e statistiche	Movimenti di capitale e pagamenti	Artt. 62-64
	Politica economica	Art. 89
	Cooperazione nel settore statistico	Art. 90
	Promozione e tutela degli investimenti	Art. 93
	Cooperazione finanziaria	Artt. 115-118
	Audit e controllo finanziario	Art. 92
5. Giustizia, libertà e sicurezza	Settore giudiziario e diritti fondamentali	
	Cooperazione di polizia e giudiziaria	
	Stato di diritto	Art. 80
	Protezione dei dati	Art. 81
	Visti, controlli alle frontiere, asilo e migrazione	Art. 82
	Immigrazione illegale e riammissione	Art. 83
	Riciclaggio del denaro	Art. 84
	Droga	Art. 85
	Misure antiterrorismo	Art. 87
	Criminalità e altre attività illecite	Art. 86

6. Innovazione, società dell'informazione e politica sociale	Circolazione dei lavoratori	Artt. 49-51
	Condizioni di lavoro e pari opportunità	Art. 79
	Cooperazione nel settore sociale	Art. 101
	Istruzione e formazione	Art. 102
	Cooperazione culturale	Art. 103
	Informazione e comunicazione	Art. 107
	Cooperazione nel settore audiovisivo	Art. 104
	Reti e servizi di comunicazione elettronica	Art. 106
	Società dell'informazione	Art. 105
	Ricerca e sviluppo tecnologico	Art. 112
7. Trasporti, energia, ambiente e sviluppo regionale ¹	Trasporti	Artt. 55, 61 e 108 e Protocollo 4
	Energia	Art. 109
	Sicurezza nucleare	Art. 110
	Ambiente	Art. 111
	Sviluppo regionale e locale	Art. 113

¹ Ai fini dell'applicazione del protocollo 4 dell'ASA, questo sottocomitato costituirà il sottocomitato speciale di cui all'articolo 21 del protocollo.

Allegato II

Mandato dei sottocomitati UE - Montenegro

1. Composizione e presidenza

I sottocomitati sono composti da rappresentanti della Commissione europea e del governo del Montenegro. I sottocomitati sono copresieduti dalle Parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni dei sottocomitati.

2. Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Montenegro svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati.

Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente.

3. Riunioni

I sottocomitati si riuniscono quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei sottocomitati.

Previo accordo delle parti, i sottocomitati hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

4. Oggetto

I sottocomitati esaminano le questioni connesse ai settori dell'ASA elencati nella struttura dei sottocomitati pluridisciplinari. Per tutti i settori si valutano l'attuazione del partenariato europeo e i progressi in materia di ravvicinamento e applicazione delle legislazioni. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'*acquis* e di esaminare i progressi fatti dal Montenegro nell'allineare l'*acquis* conformemente agli impegni assunti a norma dell'ASA.

5. Verbale

Per ciascuna riunione si redige un verbale, che viene approvato dopo la riunione. Una copia del verbale è inviata dai segretari del sottocomitato al segretario del comitato di stabilizzazione e di associazione

6. Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati non sono pubbliche.